



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. Uff.Elett.Prov.le

Napoli, data del protocollo

CIRC. 24 / El. EUR./AMM.VE. 2019

Ai Signori Sindaci, Commissari Straordinari e componenti delle Commissioni Straordinarie dei Comuni dell'Area Metropolitana di

NAPOLI

Oggetto: Elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019. Accordo sulla propaganda elettorale.

Nel corso di un apposito incontro con i segretari regionali, o loro delegati, dei partiti o gruppi politici partecipanti alle prossime consultazioni europee ed amministrative del 26 maggio p.v., tenutosi presso questa Prefettura in data 3 maggio u.s., è stato sottoscritto, come da prassi consolidata in questa realtà territoriale, un accordo - di cui si allega il testo consultabile anche sul sito di questa Prefettura www.utgnapoli.it - volto ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica e nel pieno rispetto delle norme vigenti nella delicata materia.

Al riguardo, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità della scrupolosa osservanza delle norme in materia di corretta affissione del materiale di propaganda elettorale, assicurando, nell'ambito delle attribuzioni di competenza, attraverso specifiche direttive agli uffici dipendenti, che si proceda alla immediata defissione dei manifesti affissi in luoghi diversi da quelli prestabiliti, anche a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano, nonché di ogni altro bene di valore, senza trascurare di sanzionare i trasgressori.

In proposito, si rammenta che, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali e fino al giorno della votazione, ogni Amministrazione comunale è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (D.Lgs. n. 507/93) nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (su balconi di case private o all'interno di vetrine o porte a vetro dei comitati elettorali).

Le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, andranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art.15 della legge n. 515/93).

Nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di voler portare a conoscenza dei rappresentanti delle liste civiche il testo dell'accordo, evidenziando che anch'essi possono aderirvi con la sottoscrizione dello stesso presso la sede di questa Prefettura.

IL PREFETTO
(Pagano)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
ACCORDO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 3 maggio 2019, alle ore 10,00, presso la Prefettura di Napoli, sono presenti i segretari regionali o i loro delegati, di cui all'allegato elenco, dei partiti o gruppi politici partecipanti alle prossime elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 e, per le sole amministrative, all'eventuale turno di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019.

La riunione è presieduta dal Prefetto, Dr.ssa Carmela Pagano, assistita dal Viceprefetto Vicario, Dr. Luca Rotondi, e dal Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale, Viceprefetto Dr. Sergio di Martino.

Sono presenti, altresì:

- per il Comune di Napoli: Vice Segretario Generale d.ssa Cinzia D'Oriano
- per la Questura di Napoli: Vice Questore dr. Alfonso Carosella
- per il Comando Provinciale CC: Colonnello Visidoro Tella
- per il Comando Provinciale di Napoli Guardia di Finanza: Tenente Col. Diego De Luca;
- per la Polizia Municipale del Comune di Napoli: Capitano Michele Mignone

L'odierna riunione mira al raggiungimento di un accordo che assicuri l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale delle predette consultazioni, in un clima di civile dialettica democratica e di indispensabile reciproco rispetto, nell'osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda e delle norme e consuetudini elettorali vigenti, rivolte a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico.

Le forze politiche presenti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme della Costituzione, in base alle quali *".....tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione"* (art 17) nonché *"... di riunirsi pacificamente..."* (art 21).

Si impegnano, altresì, a ricordare ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non dovessero osservare le norme di legge vigenti in materia (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60 previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio).

In particolare, in aderenza alla normativa in materia:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

1. dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 26 aprile 2019**, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art. 18, comma 1 del TULPS- R.D. n. 773/31);
Durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale non possono essere limitate le libertà di espressione, di pensiero e di riunione, costituzionalmente garantite dagli artt. 17 e 21 Cost., anche ai partiti/gruppi o movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste, purché richiedano la relativa autorizzazione al comizio ai sensi dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno);
2. dal medesimo 30° giorno antecedente la votazione (**venerdì 26/04/2019**), secondo la previsione di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212
 - a) è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
 - b) è vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, che potranno, invece, essere distribuiti a mano, e ogni forma di propaganda luminosa mobile, restando consentita sola quella figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
3. dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 25 maggio 2019 fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).
Mentre, è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
4. nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire **da sabato 11/05/2019 sino alla chiusura delle operazioni di voto** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i sondaggi dei risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 della Legge n.28/2000).
In relazione ad eventuali richieste da parte di Istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, purché avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;
5. le **affissioni** possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinate dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello di votazione, e cioè, da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile ovvero entro i 2



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

giorni successivi alla ricezione della comunicazione della Prefettura ai sensi dell'art.5 della legge 4/4/1956 n. 212 e succ. mod., poi, assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 24 maggio 2019** che precede il voto: dopo tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione – come sopra anticipato - dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75).

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956);

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti, sarà intensificata la vigilanza da parte delle Polizie Municipali, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso. I Comuni dovranno provvedere, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 – Finanziaria 2007). Inoltre, in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 legge 515/93).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Fermo restando quanto innanzi evidenziato al numero 1, a meri fini organizzativi dei necessari servizi di ordine pubblico, le parti politiche presenti, con richiamo a consuetudini elettorali consolidate e nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, si impegnano a rispettare le seguenti modalità di svolgimento della propaganda elettorale, per quanto concerne l'utilizzo delle piazze per i comizi per il comune capoluogo, ed il quadro regolamentare generale di seguito riportato.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Per quanto riguarda l'utilizzo delle piazze per lo svolgimento dei comizi nel comune di Napoli, le parti politiche presenti si impegnano a rispettare quanto segue:

a) nessun comizio sarà tenuto nelle seguenti località del Comune di Napoli: piazza Trieste e Trento - Galleria Umberto - piazza Vittoria - via dei Mille - piazza Carolina - piazza Vanvitelli- piazza Fuga - piazza Medaglie d'Oro - via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (cd Cavalli di Bronzo) - piazza del Gesù - piazza della Repubblica - largo Torretta e piazza Sannazaro, Rotonda Diaz;

b) in piazza del Plebiscito sarà tenuto un solo comizio al giorno e nella stessa piazza ciascun partito o movimento politico potrà tenere un solo comizio nel corso della campagna elettorale.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici, in considerazione della difficoltà di attuare deviazioni della circolazione nelle importanti arterie che fiancheggiano piazza del Plebiscito, senza aggravare ulteriormente la situazione del traffico cittadino, si impegnano formalmente ad adottare i necessari accorgimenti organizzativi, allo scopo di ottenere che i partecipanti alla riunione al momento dell'afflusso, durante il comizio e al termine dello stesso, facciano in modo da non intralciare la circolazione. Non saranno installati altoparlanti per la diffusione del comizio in piazza Trieste e Trento. Essi potranno essere sistemati soltanto in piazza del Plebiscito.

Le parti politiche presenti si impegnano, altresì, a rispettare il seguente **quadro regolamentare generale**:

I comizi in luogo pubblico, sia nel comune capoluogo che nei comuni dell'area metropolitana, potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali, dalle ore 10,00 alle ore 22,30, per la durata massima complessiva di 120 minuti, compresa l'eventuale mezz'ora di musica, previa richiesta ai competenti organi comunali dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; tra un comizio e l'altro va, comunque, lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti); i comizi non potranno terminare oltre le ore 24.00 di **venerdì 24 maggio 2019**, giorno di chiusura della campagna elettorale.

Come già evidenziato da **sabato 25 maggio 2019**, in ossequio alla vigente normativa in materia e, da ultimo, alla legge 4 febbraio 1985 n. 10, è vietato ogni comizio o riunione di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è ugualmente fatto divieto di affissione di nuovi manifesti di propaganda elettorale negli appositi spazi, così come per le emittenti radiotelevisive private è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

Sia per il comune capoluogo che per i restanti comuni dell'area metropolitana, i convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti dei rispettivi partiti o gruppi diano comunicazione del comizio, entro **le 48 ore antecedenti il comizio stesso**, alla Questura di Napoli all'indirizzo di posta elettronica digos.segr.dirigente.na@poliziadistato.it e ai competenti Comandi di Polizia Municipale, al fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela dell'ordine pubblico nell'ambito della programmazione delle varie iniziative.

In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dall'ora di arrivo della comunicazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici saranno convocati dalla Questura per raggiungere un'intesa e, in mancanza di accordo, si procederà al sorteggio.

I citati rappresentanti politici, in considerazione della difficoltà di attuare, nei comuni più popolosi, deviazioni alla circolazione senza aggravare il traffico cittadino, si impegnano formalmente a porre in essere gli accorgimenti organizzativi che dovessero rendersi necessari affinché al momento dell'afflusso, durante il comizio e al termine dello stesso, i partecipanti alla riunione non intralcino la circolazione.

I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, durante l'orario di svolgimento dell'attività didattica, e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (cfr. punto e) circ. n.3/2018).

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

CORTEI

Le parti politiche presenti assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

ALTOPARLANTI

Le parti politiche presenti si impegnano a non far uso di altoparlanti presso le sedi dei partiti per trasmettere "giornali parlati" e comunicazioni in genere. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, previa autorizzazione comunale o prefettizia, nel caso si svolga sul territorio di più comuni della medesima provincia, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

Tale forma di propaganda elettorale sarà consentita esclusivamente **dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00**, limitatamente al semplice annuncio dei comizi. Il volume degli altoparlanti dovrà essere opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alla quiete pubblica e alla normale attività dei cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi è consentita

[Handwritten signatures]



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

soltanto mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione, ma sempre compresa nelle fasce orarie indicate.

PROPAGANDA IN FORMA FISSA

Le parti politiche presenti si impegnano a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni relative a forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti ed attrezzature similari:

Per quanto concerne il **capoluogo**, nel rispetto delle fasce orarie di seguito indicate, potranno essere collocati gazebo in via Scarlatti contemporaneamente fino a n. 3, in via Luca Giordano contemporaneamente fino a n. 3, in piazza Medaglie D'oro contemporaneamente fino a n. 4 distribuiti in numero 1 per ciascun braccio, nella parte pedonalizzata di via Caracciolo contemporaneamente fino a n. 10.

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di PS competenti.

E' necessario, inoltre, richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

E' ammesso l'utilizzo di gazebo e panchette di dimensioni massime di 3 m. x 3 m., per una tra le seguenti due fasce orarie 9,00 - 14,00; 15,00 - 20,00.

L'utilizzo di postazioni fisse, cd. gazebo, e di banchetti a fini elettorali, pur in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentito alle seguenti condizioni:

- a) le predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni;
- c) non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornaliere). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito, si farà ricorso alla procedura di cui al paragrafo "modalità di svolgimento dei comizi"; i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati si impegnano a rinnovarle alla luce del presente accordo.

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto, si conviene sul possibile



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale, sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 L. n. 212/1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art.23 del Codice della Strada e dell'art.57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore a un'ora.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Viene ricordato ai presenti che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova, altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art.29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici che hanno presentato liste per partecipare alle consultazioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019, condividendo le finalità del documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Prefetto dott.ssa Carmela Pagano



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

I segretari regionali, o propri delegati, dei partiti o gruppi politici partecipanti alle prossime consultazioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019, di cui al seguente elenco :

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

Di Carluccio Pasquale

FEDERAZIONE DEI VERDI

Marino Roberto

Roberto Marino

PARTITO DEMOCRATICO

Autiero Anna

Anna Autiero

FORZA ITALIA

Amodio Umberto

**+EUROPA -ITALIA IN COMUNE
PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO
PDE ITALIANO**

Falasca Camillo Piero

FORZA NUOVA

Pacella Salvatore

LEGA SALVINI PREMIER

CANTALAMESSA GIANLUCA

Cafaro Salvatore Mario

**"SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA
SINISTRA EUROPE
SINISTRA ITALIANA**

Boccardi Costanza

Costanza Boccardi



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

PARTITO PIRATA

Cuomo Rosaria

DESTRE UNITE CASAPAUND

AEMN

Savuto Giuseppe
Raiola Ferdinando

MOVIMENTO 5 STELLE

De Lorenzo Concetta

Carollo Roberto

ANALOGA RISERVA TENUTO SULL'ASPETTO
DEL PUNTO RIGUARDANTE LA REGOLAMENTAZIONE
DEL CORTEI

Gennaro Nenna

PARTITO COMUNISTA

Nenna Gennaro

FRATELLI D'ITALIA

Barbato Raffaele
Delegato Santoro Andrea

LA SOTTOSCRIZIONE AVVIENE NELLA CONDIVISIONE
DELL'ACCORDO FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI TENERE
UN CORTEO IL 19 MAGGIO TRATTANDOSI DI MANIFESTAZIONE NAZIONALE
CUIA' PREANNUNCIATA IL 17 APRILE SCORSO

Alfonso

POPOLARI PER L'ITALIA

Boccia Domenico

POPOLO DELLA FAMIGLIA

ALTERNATIVA POPOLARE

Puzo Marianna

Marianna Puzo

Alla presenza di:

per il comune di Napoli : Vice Segretario Generale d.ssa Cinzia D'Oriano



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Per la Questura di Napoli: Vice Questore Alfonso Carosella

Per il Comandante Provinciale CC: Colonnello Visidoro Tella

Per il Comandante Provinciale Guardia di Finanza: Tenente Col. Diego De Luca

Per la Polizia Municipale del Comune di Napoli: Capitano Michele Mignone
